

STATUTO FONDAZIONE EASY CARE

1. Costituzione

- 1.1. E' costituita una Fondazione denominata *Fondazione Easy Care*. Essa potrà far uso delle denominazioni in forma abbreviata *Easy Care* e/o *Easycare* e/o *EasyCare* (di seguito Fondazione).
- 1.2. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.
- 1.3. La Fondazione non ha scopo di lucro; non può distribuire utili ed avanzi di gestione, ed ha durata illimitata.
- 1.4. Le finalità della Fondazione si esplicano in modo articolato nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
- 1.5. La Fondazione ha sede in Reggio Emilia, all'indirizzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

2. Delegazione e Uffici

- 2.1. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il trasferimento della sede legale e la costituzione di delegazioni e uffici sia in Italia che all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

3. Scopi

- 3.1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro ed in via esclusiva, la finalità di tutelare e promuovere, nell'ambito del territorio nazionale in cui opera, i principi e valori di solidarietà sociale nell'ambito dei settori della assistenza, cura, educazione, istruzione e ricreazione delle persone anziane e/o soggetti fragili. In particolare la Fondazione promuove la diffusione dei moderni sistemi di welfare e ne afferma i valori ed i principi costituenti quali:
 - la responsabilità individuale dei comportamenti sociali;
 - la prevenzione e l'anzianità attiva;
 - l'auto-mutuo aiuto e la sussidiarietà;
 - la libera scelta e la protezione variabile nell'assistenza pubblica;
 - la sostenibilità economica e la intergenerazionalità dei modelli di welfare.
- 3.2. La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;
- 3.3. La Fondazione definisce le strategie operative necessarie per il raggiungimento di tali finalità, mediante la gestione dei beni e delle risorse ad essa assegnati o comunque da essa ricevuti, delle strutture, degli istituti e dei servizi ad essa, a qualsiasi titolo, affidati.

4. Attività strumentali, accessorie e connesse

- 4.1. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate al punto precedente, fatta eccezione per lo svolgimento di attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse e necessarie per il raggiungimento dei

suoi scopi.

5. Vigilanza

- 5.1. L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

6. Patrimonio

- 6.1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
- 6.1.1. dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti iniziali in denaro. Successivamente potranno essere conferiti beni mobili e immobili, materiali o immateriali o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, dai Soci, secondo le leggi vigenti;
 - 6.1.2. dai beni mobili e immobili e dalle elargizioni di valori, donazioni ed altre liberalità che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di terzi con espressa destinazione a incremento del patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
 - 6.1.3. dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - 6.1.4. da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - 6.1.5. eventuali avanzi di gestione, salvo la copertura di perdite, con delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - 6.1.6. fondi di riserva comunque costituiti.
- 6.1 Qualora, in qualsiasi momento e con l'eccezione della fase di cui al successivo art.25, il Fondo Patrimoniale risultasse inferiore alla dotazione iniziale stanziata in sede costitutiva, esso dovrà essere tempestivamente ricostituito sino a tale livello minimo.
- 6.2 Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione.
- 6.3 Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra Fondatori, Promotori e Partecipanti; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

7. Fondo di gestione

- 7.1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- 7.1.1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal fondo patrimoniale e dalle attività della Fondazione medesima;
 - 7.1.2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - 7.1.3. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - 7.1.4. dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai Soci, che non costituiscono incremento del patrimonio e sono impiegati a finanziare le attività correnti della Fondazione;
 - 7.1.5. da eventuali contributi annuali in denaro dei Soci, da determinarsi in sede di approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - 7.1.6. dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
 - 7.1.7. da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.
- 7.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della

Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

8. Esercizio finanziario

- 8.1. Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 8.2. Entro tale termine, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo.
- 8.3. Il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del revisore, dovrà essere predisposto e approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 8.4. Prima della sua approvazione, il bilancio consuntivo dovrà essere trasmesso a cura del Presidente ai Fondatori, ai Promotori, ed al Revisore dei Conti, i quali potranno chiedere chiarimenti e precisazioni, nonché formulare osservazioni e suggerimenti da comunicare per iscritto al Consiglio di amministrazione. Il Revisore dei Conti redigerà apposita relazione per illustrare il bilancio esprimendo il proprio parere sull'approvazione. Il bilancio dovrà essere depositato nei modi di legge nonché trasmesso, insieme alla relazione sull'attività della Fondazione, all'ente preposto al controllo.
- 8.5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono integralmente destinati agli scopi istituzionali, esclusa ogni distribuzione di utili, e dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, per accantonamenti a tutela di eventuali rischi.
- 8.6. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 8.7. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

9. Soci della Fondazione

- 9.1. I soci della Fondazione possono essere:
 - 9.1.1. Fondatori e Promotori;
 - 9.1.2. Partecipanti.

10. Fondatori e Promotori

- 10.1. Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
- 10.2. Ai Fondatori spetta di diritto la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione nella seguente misura:
 - 10.2.1.1. ciascuno nomina due membri del Consiglio di Amministrazione;
 - 10.2.1.2. congiuntamente, e comunque a maggioranza, nominano tre membri ulteriori del Consiglio di Amministrazione.
- 10.3. Sono Promotori, soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone giuridiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che, per competenze specifiche e interesse, condividono gli scopi della Fondazione ed intendono parteciparvi dopo la sua avvenuta costituzione, per un significativo contributo al suo sviluppo, versando contributi in denaro o beni al Fondo di dotazione nella misura non inferiore a quella definita dal Consiglio di

Amministrazione ed abbiano la volontà di contribuire al Fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

- 10.4. Per essere riconosciuti Promotori occorre presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed essere accettati; lo status di Promotore è in ogni caso acquisito a seguito dell'effettivo versamento del contributo, da conferire secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 10.5. Spetta ai Promotori, riuniti in assemblea, la nomina, fino a quattro membri, del Consiglio di Amministrazione.

11. Partecipanti

- 11.1. Sono "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti anche se privi di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
- 11.2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
- 11.3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
- 11.4. I Partecipanti, secondo le modalità previste dallo statuto, possono nominare fino ad un massimo di due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.
- 11.5. Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

12. Esclusione e recesso

- 12.1. Il Consiglio d'Amministrazione decide con la maggioranza qualificata dei voti di cui all'art. 16.7 l'esclusione di Promotori ed a maggioranza quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
- 12.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - 12.2.1. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - 12.2.2. apertura di procedure di liquidazione;
 - 12.2.3. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- 12.3. I Promotori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
- 12.4. I Promotori e i Partecipanti esclusi o recessi non hanno diritto a rimborso alcuno dei contributi versati e delle altre elargizioni eventualmente operate a favore della Fondazione compreso i conferimenti al Fondo di Dotazione;

12.5. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

13. Organi della Fondazione

- 13.1. Sono organi della Fondazione:
- 13.1.1. il Consiglio d'Amministrazione;
 - 13.1.2. il Presidente della Fondazione e uno o due Vice- Presidente vicario;
 - 13.1.3. il Direttore;
 - 13.1.4. il Collegio dei Partecipanti;
 - 13.1.5. l'Assemblea congiunta dei Fondatori e dei Promotori;
 - 13.1.6. il Revisore dei conti;

14. Consiglio d'amministrazione

- 14.1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 10 ad un massimo di quindici. La composizione esatta del Consiglio di Amministrazione è stabilita dall'Assemblea Congiunta dei Fondatori e Promotori su proposta del Consiglio di Amministrazione sentiti i Fondatori.
- 14.2. La composizione sarà la seguente:
- 14.2.1. ogni Fondatore potrà nominare disgiuntamente fino a due membri ciascuno e congiuntamente, e comunque a maggioranza, 3 ulteriori membri per un numero massimo complessivo pari a nove. Resta salva la facoltà di ogni Fondatore di non indicare alcuno o tutti i Consiglieri spettanti ed in tal caso i restanti Fondatori potranno indicare di comune accordo in luogo del Fondatore rinunciatario;
 - 14.2.2. fermo restando la nomina dei nove membri da parte dei Fondatori di cui al precedente punto 14.2.1, gli ulteriori membri saranno nominati, fino a quattro e comunque almeno 1, dall'assemblea dei Promotori con le modalità di cui al successivo art.19;
 - 14.2.3. fino a due componenti del Consiglio di Amministrazione potranno essere nominati dal Collegio dei Partecipanti così come indicato al successivo art.18.
- 14.3. I membri del Consiglio d'amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato;
- 14.4. Il membro del Consiglio d'amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti, purché la maggioranza degli stessi sia sempre costituita da amministratori nominati dagli aventi diritto, devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i, che resterà in carica sino alla prossima assemblea/collegio designante che deciderà in merito;
- 14.5. Il Consiglio d'amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- 14.6. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere, fra i propri membri e con voto palese, il Presidente e a nominare il Direttore, nella prima riunione utile;
- 14.7. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione provvede, su proposta del Presidente, a:

- 14.7.1. stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
 - 14.7.2. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo predisposto dal Direttore;
 - 14.7.3. fissare i criteri per divenire Promotori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
 - 14.7.4. nominare, al proprio interno, uno o due Vice Presidenti Vicari;
 - 14.7.5. individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
 - 14.7.6. nominare il revisore dei conti, il cui compenso sarà deciso secondo le tariffe professionali vigenti e le disponibilità economiche della Fondazione;
 - 14.7.7. Nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico e del Comitato di Garanzia Etico Sociale;
 - 14.7.8. deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione;
 - 14.7.9. può delegare ad uno o più dei suoi componenti, particolari poteri, determinando i limiti della delega;
 - 14.7.10. può nominare, per motivazioni di carattere eccezionale un Presidente Onorario tra le persone che rivestono particolare importanza e prestigio per la Fondazione e/o per i ruoli che rivestono nella società;
 - 14.7.11. autorizzare la partecipazione della Fondazione ad altri Enti, Società od Organismi;
 - 14.7.12. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di immobili;
 - 14.7.13. emanare gli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per la gestione patrimoniale e organizzativa.
- 14.8. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri e l'ammissione di nuovi membri Promotori della Fondazione nonché lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del Patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei membri componenti il consiglio di Amministrazione di cui all'art.15.7.
- 14.9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.
- 14.10. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
- 14.11. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia.
- 14.12. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, che dovranno risultare nei relativi verbali:
- 14.12.1. nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;
 - 14.12.2. chi presiede l'adunanza deve essere consentito accertare l'identità degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - 14.12.3. il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;
 - 14.12.4. ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- 14.13. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è a titolo gratuito. Resta salva la possibilità di eventuali rimborsi spese per attività inerenti la funzione o svolgimento di particolari attività che esulano dal normale mandato.

14.14 Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri. Essi rispondono solo nei confronti del consiglio di amministrazione dell'esercizio delle proprie funzioni, non rappresentando i soggetti pubblici o privati che li hanno nominati, né ad essi rispondono. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione; la disposizione non riguarda le notizie fornite a fini di pubblicazione dell'attività della Fondazione purché queste non attengano all'attività di gestione economica.

15. Convocazione e quorum

15.1 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica inviato con tre giorni di preavviso.

15.2 Qualora il Presidente, per suo impedimento od altra causa, non provveda in congruo termine alla convocazione, ad essa provvederà il componente più anziano del Consiglio di amministrazione

15.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e delibera anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e a condizione che il Revisore dei Conti sia presente o informato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Il Revisore dei Conti, informato della riunione, ma assente alla stessa, dovrà far pervenire alla Fondazione una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti, con cui conferma di essere stato informato della riunione. Le decisioni assunte nel modo suddetto sono comunicate al Revisore dei Conti rimasto assente alla riunione.

15.5 Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

15.6 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti ove non espressamente prevista una diversa maggioranza. Per evitare situazioni di impossibilità all'assunzione di deliberazioni, in caso di parità nella votazione, l'espressione di voto del Presidente è da considerare determinante.

15.7 Per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri Promotori, nonché la loro ammissione, l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del Patrimonio, il quorum costitutivo e quello deliberativo è fissato nei due terzi dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione.

16. Presidente della Fondazione

16.1 Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli resta in carica tre anni ed è rieleggibile

16.2 In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

16.3 In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

17. Direttore

- 17.1. Il Direttore viene nominato con delibera del Consiglio d'amministrazione. Cessa dalla carica unitamente al Consiglio d'amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Qualora ricorressero gravi motivi, il Direttore può essere revocato con delibera del Consiglio d'Amministrazione.
- 17.2. Il Direttore deve essere scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore in cui opera la Fondazione.
- 17.3. I compiti del Direttore, cui spetta la responsabilità della gestione della Fondazione, sono:
- a) collaborare alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie operative della Fondazione;
 - b) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
 - c) dirigere e coordinare in autonomia, nel quadro dei programmi di attività approvati e con il vincolo di bilancio, le attività tecnico-amministrative, economico-finanziarie della Fondazione e le attività connesse o strumentali;
 - d) dirigere e coordinare l'organizzazione generale della Fondazione;
 - e) predisporre, i programmi di attività da sottoporre agli organi della Fondazione;
 - f) predisporre i bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché il bilancio consuntivo, corredati da apposite relazioni, da sottoporre agli organi della Fondazione;
 - g) tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione;
 - h) predisporre i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione del Consiglio d'amministrazione;
 - i) dirigere il personale della Fondazione;
 - j) firmare la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
 - k) verificare periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione;
 - l) partecipare alle riunioni del Consiglio d'amministrazione, con i limiti previsti dallo statuto;
 - m) proporre le iniziative destinate a migliorare le attività della Fondazione per il raggiungimento degli scopi statutari;
 - n) esercitare tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Presidente e dal Consiglio d'amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

18. Collegio dei Partecipanti

- 18.1. Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
- 18.2. Il Collegio dei partecipanti si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno il 30% dei partecipanti.
- 18.3. Le deliberazioni, in prima convocazione, sono assunte a maggioranza di voti con almeno la

metà dei partecipanti al collegio; in seconda convocazione sono assunte a maggioranza di voti, quale che sia il numero degli intervenuti.

- 18.4. La seconda convocazione può essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
- 18.5. Il Collegio dei Partecipanti elegge i propri rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione tra coloro che rivestono la qualifica di Partecipante. I membri del Consiglio di amministrazione eletti dal Collegio dei Partecipanti durano in carica per la durata del mandato e decadono automaticamente al venir meno della qualifica di Partecipante, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 14.4. e in tali casi il Collegio provvede a sostituirlo con una nuova elezione.
- 18.6. Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio d'amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria. Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno.
- 18.7. Se richiesto da almeno il 51% dei componenti, il collegio dei Partecipanti può riunirsi in forma plenaria, richiedendo la presenza di tutti gli organi della Fondazione, come momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti statutarie.

19. Assemblea congiunta dei Fondatori e dei Promotori

- 19.1 I Fondatori e i Promotori si riuniscono, almeno una volta l'anno, in un'unica assemblea, per essere informati e discutere sull'andamento economico e gestionale della Fondazione e per formulare al Consiglio di Amministrazione pareri e proposte, non vincolanti e di tipo consultivo.
- 19.2 L'Assemblea congiunta potrà essere convocata anche per deliberare sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, stabilendo esattamente il numero dei suoi componenti. Ove non vi siano Promotori, l'assemblea sarà formata dai soli Fondatori.
- 19.3 L'Assemblea consultiva di cui al precedente punto 19.1 è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Fondatori e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Il Presidente convoca l'assemblea con un avviso scritto, da inviare anche al Revisore, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. L'assemblea può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, a condizione che vi sia la prova dell'avvenuta ricezione. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede, purché nel territorio nazionale.
I Fondatori e i Promotori possono farsi rappresentare mediante delega scritta.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'assemblea.
- 19.4 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti.
- 19.5 In sede di Assemblea i soli Promotori deliberano sulla nomina e sulla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione di loro spettanza.

20. Revisore legale dei conti

- 20.1 Il Revisore legale dei Conti, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed in particolare la relazione annuale al bilancio consuntivo della Fondazione, ed effettua verifiche di cassa.
- 20.2 Il Revisore legale dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 20.3 Il Revisore legale dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato.
- 20.4 Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto della natura di ente non di lucro della Fondazione.

21. Comitato tecnico scientifico

- 21.1 Il Comitato tecnico-Scientifico è uno strumento consultivo della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'opportunità di istituirlo, in questo caso sarà composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione. Il Comitato tecnico-Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale gli Organi della Fondazione ne richiedano espressamente il parere. I membri del Comitato tecnico-Scientifico durano in carica per il tempo stabilito al momento della loro nomina e comunque per un massimo di tre anni e svolgono l'attività a titolo gratuito, fatto salvo il riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità decadenza o revoca. Il Comitato tecnico-Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione ovvero di persona dal medesimo designata. Il consiglio di amministrazione potrà individuare funzioni specifiche, compiti nonché formule di funzionamento del Comitato tecnico-Scientifico.

22. Comitato di garanzia etico-sociale

- 22.1 Il Comitato di garanzia Etico-sociale è anch'esso strumento consultivo della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'opportunità di istituirlo, in questo caso sarà composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio di amministrazione, nell'ambito dei nominativi indicati dai soci anche in rappresentanza degli enti ed istituzioni portatrici di interessi diffusi (associazioni di consumatori, sindacati pensionati, ecc.).

Il Comitato Etico-sociale svolge una funzione tecnico-consultiva in merito:

- alla congruenza del programma annuale delle iniziative della Fondazione con gli interessi diffusi di cui i componenti sono espressione;
- ad ogni altra questione per la quale gli Organi della Fondazione ne richiedano espressamente il parere.

I membri del Comitato Etico-sociale durano in carica nel per il tempo stabilito al momento della loro nomina e comunque per un massimo di tre anni decorrente dalla nomina e sono

riconfermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, decadenza o revoca. Il Comitato di garanzia Etico-sociale è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione anche a seguito di istanza promossa da un componente del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare funzioni specifiche, compiti nonché formule di funzionamento del Comitato Etico-sociale.

- 22.2 La partecipazione al comitato di garanzia etico sociale è prestata a titolo gratuito, fatto salvo il riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

23. Il Presidente Onorario

23.1 Il Presidente Onorario è una figura di alto prestigio individuata dal Consiglio di Amministrazione tra le persone che svolgono un ruolo importante per la Fondazione e/o nella società; può essere individuato anche tra i Consiglieri di Amministrazione.

Il Presidente Onorario, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza che la sua carica gli consenta il diritto di voto, e alle Assemblee come figura di garanzia.

I suoi compiti ed eventuali incarichi sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione che li può revocare in qualsiasi momento.

Il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento revocare il ruolo di Presidente Onorario.

24. Estinzione

23.1 Qualora il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con le maggioranze di cui all'art.14.8, ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi della Fondazione, richiederà all'autorità governativa l'estinzione dell'Ente ai sensi dell'art. 6 del DPR 10.02.2000 n. 361, alla quale seguirà la devoluzione del Patrimonio ad altri Enti non lucrativi che perseguono finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito nella stessa delibera del Consiglio di amministrazione che ne richiede l'estinzione.

25. Controversie

24.1 Le controversie che sorgeranno fra i membri della Fondazione, ivi comprese quelle relative alle impugnative di deliberazioni assembleari, saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e il Foro esclusivamente competente sarà quello di Reggio Emilia.

26. Clausola di rinvio

25.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di Fondazioni private riconosciute.